

Edilizia e Territorio

Terre e rocce da scavo, per le imprese regime di favore con le dichiarazioni a prova di errori

13 novembre 2017 - Paola Ficco

Il decreto incide su tutti i cantieri, che però sono differenziati in ragione delle dimensioni del volume di scavo



L'orizzonte regolamentare introdotto dal nuovo regolamento per le terre e rocce da scavo ([Dpr 13 giugno 2017, n. 120 in vigore dal 22 agosto](#)) è particolarmente ampio. Infatti, il decreto incide su tutti i cantieri, che però sono differenziati in ragione delle dimensioni del volume di scavo: se il volume supera i 6mila metri cubi il cantiere è considerato di grandi dimensioni; al di sotto di questa soglia, il cantiere è considerato di piccole dimensioni. La volumetria di scavo è calcolata in base alle sezioni di progetto (cosiddetto scavo in banco).

Il decreto trova la sua profonda ragion d'essere nella trasformazione del risultato dello scavo da rifiuto a sottoprodotto. Il che consente di prescindere dalle numerose e non sempre chiare regole sulla gestione dei rifiuti, valorizzando così le risorse.

Con le nuove regole per aversi sottoprodotto nei piccoli cantieri assumono un ruolo fondamentale la dichiarazione di utilizzo (articolo 21) e la dichiarazione di avvenuto utilizzo (articolo 7). Sono questi gli strumenti attraverso i quali l'impresa ottiene il regime di favore, dimostrando la sussistenza delle condizioni previste dall'[articolo 184-bis, Dlgs 152/2006](#) (Codice ambientale) e dall'articolo 4 Dpr 120/2017 ai

fini del concretarsi del sottoprodotto.

La dichiarazione di utilizzo

È resa dal produttore mediante trasmissione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'[articolo 47, Dpr 445/2000](#) (autocertificazione), almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori.

Il produttore è il soggetto che esegue l'opera (o anche solo lo scavo). Costui, usando il modulo di cui all'allegato 6 al Dpr 120/2017 la invia al Comune del luogo di produzione e all'Arpa territorialmente competente. I tempi previsti per l'utilizzo non possono superare un anno dalla data di produzione di terre e rocce, a meno che l'opera alla quale sono destinate, preveda un termine di esecuzione superiore.

In caso di opera pubblica, la gestione di terre e rocce come sottoprodotti va autorizzata dalla stazione appaltante.

Se i requisiti per rientrare nella categoria del sottoprodotto subiscono una modifica sostanziale, il produttore aggiorna la dichiarazione e la invia, anche solo in via telematica, al Comune del luogo di produzione e all'Arpa territorialmente competente. Decorsi 15 giorni, terre e rocce possono essere gestite in conformità alla dichiarazione aggiornata.

Le modifiche sostanziali sono indicate dall'articolo 15, comma 2, e tra queste rientrano il destino di terre e rocce a un sito di deposito intermedio diverso da quello indicato nel piano di utilizzo e la modifica delle tecnologie di scavo.

Se la variazione riguarda il sito di destino o il diverso uso dei materiali, la dichiarazione può essere aggiornata per non più di due volte (salvo cause di forza maggiore).

Invece, i tempi previsti per l'utilizzo di terre e rocce possono essere prorogati una sola volta e, se questo avviene per cause di forza maggiore, per non oltre sei mesi. In tal caso, prima della scadenza del termine di utilizzo indicato nella dichiarazione, il produttore comunica al Comune del luogo di produzione e all'Arpa territorialmente competente, il nuovo termine di utilizzo, motivandolo. Se l'autorità competente accerta l'assenza dei requisiti o delle cause di forza maggiore, dispone il divieto di gestire i materiali come sottoprodotti.

La caratterizzazione dei materiali non è prevista, ma si ritiene sia dovuta; diversamente, in caso di controllo il produttore non potrà confermare la veridicità di quanto dichiarato in ordine alla «qualità delle terre» e la loro rispondenza ai requisiti del sottoprodotto.

L'avvenuto utilizzo

Il produttore, mediante la dichiarazione di avvenuto utilizzo (Dau) attesta che l'impiego dei materiali è avvenuto in modo conforme a quanto aveva indicato nella dichiarazione di utilizzo. Anche questa dichiarazione è redatta ai sensi dell'articolo 47, Dpr 445/2000, è compilata in base all'allegato 8 ed è resa anche solo in via telematica. Inoltre, va trasmessa all'autorità e all'Arpa competenti per il sito di destinazione, al Comune del sito di produzione e a quello del

sito di destino. La dichiarazione è conservata per cinque anni e va resa entro il termine di validità della dichiarazione di utilizzo. Se è omessa, i materiali diventano rifiuti con effetto immediato.

[Guarda le mosse per non sbagliare](#)

© RIPRODUZIONE RISERVATA